

COMUNE DI VIAREGGIO

CENTRO DI RESPONSABILITA' Ragioneria
Delibera n. 37 del 28.06.2011.

**OGGETTO: TARIFFA IGIENE AMBIENTALE - MODIFICHE AL
REGOLAMENTO**

IL CONSIGLIO COMUNALE

Visto il regolamento TIA approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 11 del 14.03.2006, modificato con delibere consiliari n. 18/2006, n. 24/2007, n. 72/2008, n. 23/2009 e n.15/2010;

Visto l'art. 52 del decreto Lgs. 446/97 inerente la potestà regolamentare delle Province e dei Comuni;

Visto l'articolo 6, comma 1, lettera d, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22, che individua la gestione, e la definisce esattamente "la raccolta, il trasporto, il recupero e lo smaltimento dei rifiuti, compreso il controllo di queste operazioni, nonché il controllo delle discariche e degli impianti di smaltimento dopo la chiusura";

Visto l'articolo 49, comma 9, del Decreto Legislativo 5 febbraio 1997 n. 22;

Visto il decreto del ministero dell'interno del 16/03/2011 che ha procrastinato il termine per l'approvazione del bilancio di previsione al 30/06/2011; visto il comma 169 dell'articolo unico della L. 296/06 (legge finanziaria 2007) ai sensi del quale gli enti locali deliberano le tariffe e le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione;

Rilevato, inoltre, che con deliberazione consiliare n. 89 del 21.12.2007 tra l'altro, è stabilito che l'attività amministrativa, l'emissione delle fatture, riscossione e l'accertamento relativo alla TIA, sia attribuita dal Comune, in quanto titolare della relativa funzione, alla società Viareggio Patrimonio srl;

Considerato che si rende opportuno e necessario apportare alcune integrazioni e modifiche al vigente regolamento Tia al fine di renderne più agevole l'applicazione e per disciplinare situazioni non previste originariamente;

Considerato altresì che in sede di discussione è stato presentato dal Consigliere Comunale Peralta un emendamento che così recita:

Emendamento articolo n.18 punto 7 TIA.

Togliere il punto finale, mettere virgola e aggiungere, per le unità nautiche autorizzate ad ormeggiare nel porto di Viareggio sia presso banchine prive di servizi, sia presso banchine dotate di colonnine per l'erogazione di energia elettrica ed acqua potabile in concessione demaniale

COMUNE DI VIAREGGIO

marittima a terzi (concessionari solo di colonnine la tariffa è dovuta in ragione della lunghezza delle unità navali.

Visto il parere favorevole sull'emendamento espresso in data 28 giugno 2011 dal Dirigente dell'Area Risorse Finanziarie rag. Maurizio Nieri;

Escono i Consiglieri: Barsacchi e Romanini;

Con voti favorevoli n.18, contrari n.10 (Batistini, Bertoli, Betti, Caprili, Cortopassi, Fruzza, Lazzerini, Nicoletti, Palestini, Paterni) reso in forma elettronica dai n. 28 Consiglieri presenti e votanti, il Consiglio Comunale approva l'emendamento;

Visto il parere favorevole espresso dalla Commissione Consiliare Bilancio espresso in data 21.06.2011;

Visti i pareri di regolarità tecnica e contabile ex art.49 del D.Lgs. 267/2000 resi in data 20.06.2011, dal Dirigente del settore il Rag. Maurizio Nieri che così si esprime: favorevole;

Escono i Consiglieri Barsacchi e Romanini;

Con voti favorevoli n.18, contrari n.10 (Batistini, Bertoli, Betti, Caprili, Cortopassi, Fruzza, Lazzerini, Nicoletti, Palestini, Paterni) resi in forma elettronica dai n.28 Consiglieri Comunali presenti e votanti;

DELIBERA

Di apportare, per le motivazioni espresse in premessa, le modifiche al Regolamento TIA, approvato con delibera del Consiglio n. 11/2006, n. 18/2006, n. 24/2007, n. 72/2008, n. 23/2009 e n. 15/2010, così come riportate nel testo allegato che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Escono i Consiglieri Barsacchi e Romanini;

Inoltre, visto l'urgenza di provvedere, con separata votazione, con voti favorevoli n.18, contrari n.10 (Batistini, Bertoli, Betti, Caprili, Cortopassi, Fruzza, Lazzerini, Nicoletti, Palestini, Paterni) resi in forma elettronica dai n.28 Consiglieri Comunali presenti e votanti; il Consiglio Comunale dichiara la presente delibera IMMEDIATAMENTE ESEGUIBILE.

MODIFICHE DA APPORTARE AL VIGENTE REGOLAMENTO TIA

Art.11 Calcolo della tariffa per utenze non domestiche

Depennare l'ultimo comma

8. Le tariffe per le utenze comprese tra il Canale Burlamacco, P.zza Maria Luisa, Viale Manin, Viale Carducci e il Mare, ad esclusione delle attività svolte negli stabilimenti balneari e attività alberghiere, a seguito dell'accertata maggiore produzione dei rifiuti dovuta al fattore turismo, al più efficiente e frequente servizio di raccolta dei rifiuti e per la maggior frequenza dello spazzamento, vengono aumentate del 15% rispetto a quelle delle attività site nel rimanente territorio del Comune."

Art.12 - Soggetti obbligati –

Aggiungere al primo comma, dopo le parole "chiunque occupi" il termine "detenga"

Al 2 punto aggiungere dopo le parole "nei confronti" le parole "del proprietario o" e al termine aggiungere:

In mancanza della comunicazione della cessazione da parte dell'utente nei termini previsti dall'articolo 27, per le utenze non domestiche, la tariffa è applicata con vincolo di solidarietà anche nei confronti del proprietario o di chiunque vanti un diritto reale sul bene oggetto di tassazione.

Art.13 - Soggetti passivi per ipotesi speciali

Depennare il punto 4)

4. Per le concessioni di specchi acquei portuali destinati all'ormeggio di unità nautiche, il soggetto passivo è individuato nel titolare della concessione demaniale. In considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotti in ragione della lunghezza delle unità e del periodo di ormeggio, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato annualmente in base a specifico contratto tra il gestore del servizio di raccolta trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il concessionario demaniale. Il Gestore del servizio, dovrà emettere le relative fatture ed annualmente, in sede di presentazione del Piano Finanziario, dovrà rendicontare le relative entrate. Il contratto terrà conto degli ormeggi dell'anno precedente, e annualmente verrà effettuato il necessario conguaglio. L'ufficio comunale addetto al rilascio delle autorizzazioni dovrà inviarne copia al gestore del servizio per gli adempimenti di competenza.

Art.18 - Modalità per la determinazione della superficie

aggiungere il punto 7)

7.La tariffa viene commisurata allo specchio acqueo dato in concessione sia reale che virtuale ovvero allo specchio acqueo materialmente utilizzato pur avendo la concessione di colonnine, gavitelli o catenarie, per le unità nautiche autorizzate ad ormeggiare nel porto di Viareggio sia presso banchine prive di servizi, sia presso banchine dotate di colonnine per erogazione di energia elettrica ed acqua potabile in concessione demaniale marittima a terzi (concessionari solo di colonnine) la tariffa è dovuta in ragione della lunghezza delle unità navali..

Art.19 - Tariffa giornaliera

Depennare il punto 12)

12. Per le unità nautiche autorizzate ad ormeggiare nel porto di Viareggio sia presso banchine prive di servizi, sia presso banchine dotate di colonnine per l'erogazione di energia elettrica ed acqua potabile in concessione demaniale marittima a terzi (concessionari solo di colonnine), in considerazione della specialità che presentano ai fini della determinazione della tariffa, risultando la quantità dei rifiuti prodotto in ragione della lunghezza delle unità e dalla composizione dell'equipaggio, lo svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti viene effettuato in base a specifico contratto, che terrà conto anche dei giorni effettivi di sosta, tra il gestore del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti solidi urbani e il responsabile dell'imbarcazione. . Il Gestore del servizio, dovrà emettere le relative fatture ed annualmente, in sede di presentazione del Piano Finanziario, dovrà rendicontare le relative entrate. L'ufficio addetto al rilascio delle autorizzazioni all'ormeggio dovrà inviarne copia al gestore del servizio igiene del territorio per gli adempimenti di competenza.

Art.23 Particolari riduzioni e agevolazioni soggettive

Depennare dal punto 3) il 3 e 4 comma

Inoltre alle stesse utenze viene concessa una ulteriore riduzione del 25% sempre sulla sola parte variabile, nel caso in cui sia dimostrato che i consumi di acqua ed elettricità siano inferiori effettivamente ai consumi medi di una mensilità, relativa all'anno di riferimento che sarà comunicato dagli enti gestori delle utenze citate.

Tale riduzione si applica dietro istanza del contribuente con la quale lo stesso dimostri a consuntivo e dietro presentazione dell'estratto dei consumi predisposto dagli enti gestori relativi alle utenze di cui sopra attestante l'effettivo consumo medio annuo.

aggiungere al punto 6 dell'art. 23 la percentuale di detrazione

CARRISTI DEL CARNEVALE 40%

Al punto 12 modificare togliendo la parola "ortofrutta" dal primo comma ed aggiungere al termine del punto 12 "Per le attività di ortofrutta viene applicata la riduzione del 30%"

Al punto 14) inserire dopo le parole "mobili e suppellettili" la frase " nel caso sia riscontrabile, con data certa, l'esistenza del diritto alla riduzione mediante atti dell'autorità pubblica che attestino l'esistenza delle condizioni previste "

All'art. 25 aggiungere nel titolo la parola "detenzione" dopo la parola "occupazione"
Al primo comma dell'art. 25 dopo la parola conduzione aggiungere "detenzione o occupazione"

Prima dell'ultimo comma aggiungere: Il comune, nei casi in cui sia in possesso di dati certi e incontrovertibili della detenzione/occupazione/conduzione dei fabbricati ed aree soggette a tassazione (quali ad esempio dichiarazione ici, richiesta allaccio a servizi di rete, cessazione da parte del precedente utilizzatore ecc., può, tramite comunicazione da inviarsi per raccomandata, iscrivere direttamente il soggetto. L'iscrizione terrà conto della planimetria catastale e del tipo di utilizzo.

Dopo l'ultimo comma aggiungere:

"Nel caso la denuncia di inizio di occupazione, detenzione o conduzione di locali o superfici sia presentata oltre in ritardo si applicano gli interessi nella stessa misura indicata per i tributi comunali di cui all'articolo 27 del regolamento generale delle entrate."

Art. 26 - Comunicazione di variazione

– aggiungere alla termine ultimo comma

Nel caso le variazioni siano presentate in ritardo si applicano gli interessi nella stessa misura indicata per i tributi comunali di cui all'articolo 27 del regolamento generale delle entrate.

COMUNE DI VIAREGGIO

Art.27 Comunicazione di cessazione

– aggiungere alla fine del punto 2)

“ comprovata da dati certi ed incontrovertibili, come cessazione dai servizi di rete, decesso ecc.”

Modificare l'intero art. 36

Art. 36 rateizzazioni e sospensioni

Per quanto riguarda le richieste di sospensione o maggior rateizzazione da parte degli utenti delle somme iscritte a ruolo o derivanti da ingiunzioni, o da emissione di fatture, si rinvia, per quanto possibile, al regolamento delle entrate del Comune di Viareggio.